



COMUNE DI NURAMINIS

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 1

Premessa

Il presente documento disciplina il conferimento degli incarichi legali per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo, ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alle normali attività degli uffici comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;

Il Servizio Contenzioso intraprende qualsiasi azione prevista dalla legge per la tutela degli interessi e dei diritti del Comune di Nuraminis (CA).

Ogni servizio per il tramite del rispettivo Responsabile segnala tempestivamente all'Area Affari Generali le problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività o compiti che preludono o possono sfociare in contenzioso giudiziale.

Il responsabile del Servizio interessato alla problematica, a tal fine, relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ove ne ricorrano i presupposti e in ultimo in sede giudiziale.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

Per l'affidamento di incarichi professionali esterni relativi alla rappresentanza e difesa degli interessi e diritti del Comune è istituito apposito Elenco aperto dei professionisti e di studi associati professionali; in quest'ultimo caso il Comune di Nuraminis è tenuto a remunerare il compenso professionale di un unico legale.

A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'Elenco, da effettuarsi a mezzo pec all'indirizzo protocollo.nuraminis@legalmail.it, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale. L'albo si articolerà in cinque sezioni:

- 1) Amministrativa
- 2) Civile
- 3) Penale
- 4) Lavoro
- 5) Tributario

Il legale potrà indicare in quale delle cinque sezioni essere inserito potendo comunque optare per l'iscrizione in massimo 2 sezioni.

I requisiti per l'iscrizione nell'Elenco aperto sono i seguenti:

- a) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) Non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente (vedasi art. 5 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.
- c) Non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p per qualsiasi fattispecie di reato che incida sulla moralità professionale;

- d) Essere in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- e) Di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni
- f) Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui alla legge 31.05.1965 n.575 e s.m.i.
- g) Essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 80 D.lgs 50/2016;

Il responsabile provvede all'aggiornamento dell'Albo semestralmente e comunque entro il primo aggiornamento utile dal momento della presentazione della richiesta per il cui *dies a quo* fa fede la data di inoltro a mezzo pec o la ricezione della raccomandata a/r al protocollo del Comune.

Gli aggiornamenti avverranno, sulla base delle richieste presentate, entro la fine di giugno e dicembre.

L'iscrizione all'Albo non è soggetta a limiti temporali, fatta salva la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente disciplinare. A tal fine, prima di perfezionare un eventuale incarico, il professionista ha l'obbligo di produrre espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni richiesti per l'iscrizione all'Albo.

ART.3

Motivi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Nuraminis potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) Accertata grave inadempienza;
- b) Perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) Sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare;
- d) Rifiuto per due volte, in assenza di giustificato motivo, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) Mancato rinnovo alla scadenza;

Nei casi di cui alle lettere a), b) c) d) la cancellazione viene comunicata all'interessato a mezzo pec comunale del responsabile di servizio.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare con particolare riferimento alle cause di esclusione e ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui al D.lgs 50/2016;

ART.4

Criteri di scelta del professionista

In relazione alla materia della controversia, gli incarichi sono conferiti previa selezione di almeno cinque professionisti mediante sorteggio, debitamente pubblicizzato ed eseguito mediante estrazione dei numeri di protocollo delle istanze di iscrizione all'Albo, affinché i nominativi selezionati non siano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione del preventivo.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, tenendo conto sia della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi analoghi, sia del preventivo presentato, procederà al conferimento dell'incarico.

I professionisti inseriti nell'Elenco saranno suddivisi in appositi sotto-elenchi per patrocinare cause dinanzi al 1) Giudice di Pace; 2) Tribunale o Corte d'Appello- TAR 3) Consiglio di Stato o Corte di Cassazione in base alla scelta effettuata e all'abilitazione posseduta.

La scelta del professionista cui conferire l'incarico legale sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

- Esperienze e specializzazioni risultanti dal curriculum vitae;
- Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- Principio di rotazione tra gli avvocati iscritti nell'elenco;
- Miglior offerta economica.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto elenco.

Ove il giudizio venga promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso sia sprovvisto dei necessari requisiti per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

In presenza delle controversie riguardanti questioni giuridiche di particolare complessità è fatta salva la assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dall'elenco.

ART. 5

Situazioni di incompatibilità o di contrasto con gli interessi dell'ente

L'iscrizione nell'Elenco è riservata esclusivamente agli avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.

Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promuovendo una lite.

Ove il professionista versi in situazioni di incompatibilità o contrastanti con il presente disciplinare l'Ente procederà alla revoca dell'incarico. La situazione di incompatibilità deve riguardare il procedimento affidato oppure il patrocinio di interessi afferenti alla parte in causa con la pubblica amministrazione locale.

ART. 6

Prestazione Professionale

Il legale si impegna a predisporre una relazione sul giudizio prognostico di soccombenza a carico dell'Ente, e un crono programma relativo all'emissione delle fatture, al fine di consentire all'Ufficio Economico – Finanziario di accantonare le somme nel Fondo Rischi Spese legali e di procedere ad impegnare le somme necessarie al pagamento del legale. A tal fine, il Responsabile degli affari generali dovrà comunicare all'Ufficio economico Finanziario la relazione ed il crono programma.

Il legale, inoltre, si impegna ad aggiornare costantemente per iscritto il Comune di Nuraminis, in persona del Responsabile del Servizio Affari Generali, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Nuraminis, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) Il professionista deve partecipare a tutte le udienze e in caso di giudizi aventi lo stesso oggetto/soggetto qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) Il professionista può essere sostituito in udienza solo da colleghi appartenenti allo stesso studio legale e/o associati, con l'obbligo in tal caso, di dare comunicazione delle generalità del medesimo;
- c) Il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- d) Il professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
- e) Il professionista deve, anche successivamente al conferimento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta;
- f) Il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;
- g) In caso di sentenza sfavorevole al Comune di Nuraminis, il professionista deve darne immediata comunicazione al Comune, unitamente ad una relazione che indichi la sussistenza o meno di validi motivi di impugnazione nonché sull'economicità dell'eventuale ulteriore grado di giudizio;

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense fanno luogo alla revoca dell'incarico legale.

Art. 7

Corrispettivi per gli incarichi legali

I professionisti non potranno essere remunerati per un importo economico superiore al minimo del tariffario previsto dall'ordine, salvo il caso di particolare complessità della causa, debitamente documentata.

In caso di soccombenza parziale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 15% rispetto al valore stabilito.

In caso di soccombenza totale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 35% rispetto al valore stabilito.

Nel caso in cui la causa si concluda per pronunciamento di rito, per incompetenza per territorio, materia o per valore, la riduzione sarà del 40% rispetto al valore stabilito.

All'atto del conferimento dell'incarico l'Amministrazione potrà liquidare un acconto in misura non superiore al 20% del compenso complessivo, come da cronoprogramma, che dovrà essere verosimilmente liquidato al termine del giudizio in base al valore della causa.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella delle spese, diritti ed onorari di causa nella quale dovrà dare conto in modo analitico dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione da parte del legale incaricato di apposita fattura.

Art. 8

Mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche e integrazioni

Il decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010 attuativo della riforma del processo civile di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69 disciplina il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale. Essa può essere facoltativa, obbligatoria e giudiziale.

Questo Servizio della gestione del contenzioso, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ricorrerà al suddetto istituto.

Art. 9

Transazione delle controversie

Il Servizio Affari Legali per le cause pendenti su parere scritto del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del Servizio Affari Generali, a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an debeatur* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente.

Art. 10

Esecuzione delle sentenze

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva di cui all'art. 9 ove ne ricorrano i presupposti.

In caso di esito favorevole per il Comune la fase esecutiva sarà curata dallo stesso professionista incaricato per il giudizio di merito.

Art. 11

Riservatezza e trattamento dei dati personali

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 196/03 e s.m.i. nonché dal 'Codice di Deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria' approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 novembre 2008 (GU 24 novembre 2008 n. 275).

I professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per le finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs 196/03 e s.m.i.